



Bruxelles, 19 gennaio 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI SUL TRASPORTO AEREO

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")². Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"³.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione di tutti gli operatori sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, le norme unionali sul trasporto aereo non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Le conseguenze nei vari settori del trasporto aereo saranno, in particolare, le seguenti.

1. LICENZE D'ESERCIZIO

○ **Vettori aerei titolari di licenze d'esercizio unionali:**

al fine di ottenere e conservare la licenza d'esercizio unionale e di beneficiare dei diritti di traffico aereo intra-unionale, i vettori aerei devono rispettare in qualsiasi momento le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1008/2008 sui servizi aerei⁴. Fra le condizioni per il rilascio di una licenza d'esercizio figurano quella che l'impresa abbia il principale centro di attività⁵ in uno Stato membro

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

⁴ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

⁵ "Principale centro di attività", la sede principale o sociale di un vettore aereo comunitario nello Stato membro dell'Unione in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo

dell'Unione e quella che gli Stati membri dell'Unione e/o i cittadini degli Stati membri dell'Unione detengano oltre il 50 % dell'impresa e la controllino di fatto. Se le condizioni non sono più rispettate in conseguenza del fatto che il Regno Unito diventerà un paese terzo, la licenza d'esercizio non sarà più valida.

○ **Vettori aerei titolari di una licenza d'esercizio rilasciata dalle autorità del Regno Unito:**

a decorrere dalla data del recesso, le licenze d'esercizio rilasciate alle linee aeree dall'autorità per l'aviazione civile del Regno Unito (*Civil Aviation Authority - CAA*) non saranno più valide a livello unionale.

2. ASPETTI INTERNAZIONALI

A decorrere dalla data del recesso gli accordi sul trasporto aereo dell'Unione, che siano stati conclusi dall'Unione (ad es. l'accordo sul trasporto aereo con la Svizzera⁶) o congiuntamente dall'Unione e dai suoi Stati membri (ad es. l'accordo sul trasporto aereo con gli USA⁷), cesseranno automaticamente di applicarsi al Regno Unito. Ciò comporta conseguenze, in particolare, per quanto riguarda l'accesso ai diritti di designazione/traffico e ad altri aspetti disciplinati da tali accordi.

○ **Vettori aerei del Regno Unito:**

i vettori aerei del Regno Unito non godranno più dei diritti di traffico, da o verso il territorio del Regno Unito e da o verso il territorio di un qualsiasi Stato membro dell'Unione, in forza degli accordi sul trasporto aereo di cui l'Unione è parte.

I vettori aerei del Regno Unito non avranno più accesso ai diritti di designazione/traffico finora disponibili a norma di accordi bilaterali sul trasporto aereo tra gli Stati membri dell'Unione e paesi terzi in virtù del principio della designazione unionale riconosciuto dai paesi terzi in questione.

○ **Vettori aerei di uno qualsiasi degli Stati membri dell'Unione:**

i vettori aerei degli Stati membri dell'Unione non godranno più dei diritti di traffico, da o verso il territorio del Regno Unito attribuiti ai vettori unionali da un paese terzo in forza di accordi sul trasporto aereo di cui l'Unione è parte.

I diritti che derivano da tali accordi, in particolare quelli riguardanti modalità di cooperazione commerciale quali la locazione, i servizi intermodali o la flessibilità operativa, possono essere pregiudicati se e nella misura in cui sono esercitati nel territorio del Regno Unito o in relazione a vettori del Regno Unito.

I vettori aerei degli Stati membri dell'Unione non possono più avere accesso ai diritti di designazione/traffico finora disponibili a norma di accordi bilaterali sul

compresa la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, del vettore aereo comunitario [articolo 2, paragrafo 26, del regolamento (CE) n. 1008/2008].

⁶ Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73).

⁷ Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (GU L 134 del 25.5.2007, pag. 4).

trasporto aereo tra il Regno Unito e paesi terzi in virtù del principio della designazione unionale riconosciuto dai paesi terzi interessati in questione.

○ **Vettori aerei di paesi che non sono Stati membri dell'Unione:**

i vettori aerei dei paesi che non sono Stati membri dell'Unione non beneficeranno più dell'accesso ai diritti di traffico da o verso il territorio del Regno Unito, né di altri diritti eventualmente attribuiti ai loro paesi in forza di accordi sul trasporto aereo di cui l'Unione è parte.

3. LICENZE E CERTIFICATI AERONAUTICI

Ulteriori informazioni su licenze e certificati aeronautici e su altre questioni concernenti la sicurezza aerea, tra cui gli accordi in materia di sicurezza aerea, saranno rese disponibili sul sito web dell'AESA al seguente link: <https://www.easa.europa.eu/>.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Il sito web della Commissione sul trasporto aereo (https://ec.europa.eu/transport/modes/air_en) riporta informazioni generali. Se necessario, queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Mobilità e trasporti